



**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

**IL DIRETTORE GENERALE**

Prot. 169336/RU

Roma, 28 maggio 2021

A: ASSOPETROLI - ASSOENERGIA

CNA – CONFEDERAZIONE  
NAZIONALE  
DELL'ARTIGIANATO E DELLA  
PICCOLA E MEDIA IMPRESA

FEDERAGENTI

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 504/95, Tabella A, punto 3. D.M. n. 225/2015. Impiego di carburanti esenti utilizzati da parte di imbarcazioni da diporto adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio, in navigazione nelle acque marine comunitarie. Richiesta modalità di applicazione del beneficio.

Si fa riferimento alla nota congiunta del 13 aprile 2021 con la quale codeste associazioni, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno interessato l'ambito di applicazione del beneficio di cui in oggetto nonché del procedimento in corso dinanzi alla Corte di Giustizia per analoga vicenda, hanno richiesto una conferma delle modalità di rifornimento dei carburanti esenti alle imbarcazioni da diporto adibite ad esclusivo uso di noleggio.

Al riguardo, vale il richiamo del chiaro quadro giuridico di riferimento del trattamento di esenzione da accisa sul carburante impiegato nella navigazione marittima, vigente ed efficace, quale delineato dalle previsioni di rango primario recate dal D.Lgs. n. 504/95 e dalle disposizioni regolamentari fissate dal D.M. n. 225/2015. Seguono poi le istruzioni operative di mera esecuzione contenute nelle norme di prassi emanate da questa Agenzia.

Restano fermi ovviamente tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari all'esito del giudizio pendente in ordine alla compatibilità unionale delle predette disposizioni tributarie, stante la natura vincolante e la prevalenza sull'ordinamento nazionale delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia.

Marcello Minenna